



**Ministero dei Trasporti
Capitaneria di Porto
Venezia**

ORDINANZA N. 106/2006

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Venezia:

- VISTA** la Legge 11/02/1971, n° 50 e successive modifiche, recante “Norme sulla navigazione da diporto”;
- VISTA** la Legge 14/07/1965, n° 963 e successive modifiche sulla disciplina della pesca marittima ed il regolamento per la sua esecuzione, approvato con D.P.R. n° 1639 in data 02/10/1968;
- CONSIDERATO** il notevole incremento delle attività subacquee nel Circondario Marittimo di Venezia, caratterizzate anche dalla presenza di notevole traffico da diporto;
- CONSIDERATO** che la maggior parte delle attività subacquee si svolge in forma organizzata, spesso con il supporto di mezzi nautici;
- RITENUTO NECESSARIO** stabilire prescrizioni utili ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, senza pregiudizio di quanto di competenza di altre autorità;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

RENDE NOTO

- Art. 1) E' approvato l'allegato “Regolamento per la disciplina dell'attività subacquea ludico – diportistica e dell'attività subacquea avente finalità scientifica”
- Art. 2) I contravventori alla presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca più grave reato o illecito amministrativo, incorrono nelle sanzioni previste dall'art. 1174 Cod. Nav. o dall'art. 1231 Cod. Nav., e saranno comunque ritenuti responsabili civilmente di ogni danno alle persone o cose derivante dall'inosservanza delle presenti disposizioni.
- Art. 3) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Venezia, lì 29/08/2006

F.to IL COMANDANTE
C.A.(CP) Stefano VIGNANI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' SUBACQUEA LUDICO DIPIORTISTICA E DELL'ATTIVITA' SUBACQUEA AVENTE FINALITA' SCIENTIFICA

PARTE A - IMMERSIONI GUIDATE CON SUPPORTO DI UNITA' NAVALI

ARTICOLO A.1 **GENERALITA'**

Nelle acque del Circondario Marittimo di Venezia , l'effettuazione a fini turistico/sportivi di attività subacquee organizzate (immersioni guidate con accompagnatore), svolte con il supporto di unità navali, è consentito esclusivamente a Società, Circoli Sportivi, Associazioni o Imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto, ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.

Le attrezzature/apparecchiature per le immersioni messe a disposizione dai predetti enti agli allievi ed ai subacquei già brevettati, dovranno essere in perfetto stato di conservazione e funzionamento; esse dovranno altresì corrispondere ad ogni norma pertinente in materia di sicurezza, con completa e diretta responsabilità del titolare/rappresentante legale in caso di inadempimento.

Lo svolgimento pratico delle immersioni in mare dovrà avvenire in condizioni meteomarine favorevoli ed adeguate al livello di preparazione dei partecipanti, secondo una valutazione di cui si renderà garante e responsabile il titolare/rappresentante legale dell'ente organizzatore, o il responsabile dell'attività da questi nominato, congiuntamente all'istruttore, se persona diversa, nel caso di attività didattica, ed alla guida ambientale nel corso di escursioni.

Resta inteso che è facoltà dell'Autorità Marittima disporre l'immediata interruzione di attività didattiche e/o escursionistiche, a proprio insindacabile giudizio, qualora si determinino situazioni tali per cui l'attività stessa sia considerabile, per qualsiasi motivo, a rischio.

Durante lo svolgimento delle immersioni in mare, il responsabile dell'immersione dovrà essere coadiuvato da altro personale nel numero e con le qualifiche previste dalla normativa delle citate Federazioni/Associazioni/Agenzie, purché in regola, con la Società/Associazione, sotto ogni aspetto assicurativo, fiscale e previdenziale.

Per la pratica dell'attività di immersione di gruppo, è fatto obbligo che gli interessati dispongano di due erogatori distinti (o sistemi equivalenti in grado di garantire costantemente l'erogazione), di un giubbotto ad assetto idrostatico e di strumentazione idonea alla misurazione del tempo, della profondità e della pressione residua di aria contenuta nelle bombole, nonché di frusta di collegamento al giubbotto ad assetto variabile (jacket).

ARTICOLO A.2 **OBBLIGO E TENUTA DI DOCUMENTAZIONE ED ALTRI ADEMPIMENTI**

Ad integrazione della documentazione e delle autorizzazioni, eventualmente previste dalla normativa di settore, il responsabile dell'attività dovrà:

- verificare che i partecipanti all'immersione siano in possesso dei requisiti (abilitazione, brevetti, qualifiche, ecc.) prescritti per l'attività in corso di svolgimento nel rispetto della normativa pertinente a ciascuna delle Federazioni/Associazioni/Agenzie didattiche a cui singolarmente fanno capo. Del possesso di tali requisiti, gli interessati all'attività dovranno anche rilasciare dichiarazione autografa utilizzando un modulo all'uopo predisposto dal titolare dell'autorizzazione;
- accertare, nel rispetto delle normative vigenti, che tutti gli allievi ammessi ai corsi siano in possesso della documentazione medica di idoneità allo svolgimento della attività subacquee;
- accertare che tutto il personale impiegato in qualità di istruttore e/o di guida ambientale sia in possesso di certificazione attestante l'idoneità psico-fisica rilasciata dalle A.S.L. (servizi di medicina dello sport o medicina del lavoro), o da un medico specialista in medicina del nuoto e delle attività subacquee o in medicine subacquea ed iperbarica.

- accertare il possesso da parte del capogruppo dei partecipanti all'immersione, di una abilitazione di livello adeguato all'attività che il gruppo intende autonomamente svolgere e della quale il capogruppo se ne assume la responsabilità;
- annotare su apposito registro, prima della partenza, l'elenco dei partecipanti all'immersione, con l'indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei. Gli eventi straordinari che dovessero verificarsi nel corso delle attività dovranno essere annotati e comunicati tempestivamente all'Autorità Marittima. La raccolta dei vari moduli e certificati, nonché degli eventi straordinari e relative comunicazioni, dovrà essere custodita e, se richiesta, messa a disposizione delle Autorità competenti nel caso di accertamenti amministrativi e/o penali.

ARTICOLO A.3 **DOTAZIONI DI SICUREZZA INTEGRATIVE**

Le dotazioni di sicurezza previste delle norme in vigore, per la tipologia dell'unità navale e per la navigazione effettuata, devono essere integrate almeno con le seguenti:

- apparecchiature per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola da almeno 7 (sette) litri, ovvero con bombola di almeno 3 (tre) litri se munita con erogatore a domanda ovvero con sistemi analoghi omologati;
- mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso (fornito di batterie di riserva o di attacco per la ricarica continua alla batteria di bordo);
- tabella riportante i numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali, Centri Iperbarici, ecc.) conforme all'allegato A del presente Regolamento;
- cassetta di pronto soccorso riportante quanto indicato nella tabella B del D.M. N. 279 del 25.05.1988;
- almeno una bombola di riserva munita di doppio erogatore o dispositivi per l'erogazione dell'aria dalla superficie posizionati, per tutta la durata dell'immersione, a bordo dell'imbarcazione o ad una profondità da 3 (tre) a 5 (cinque) metri a discrezione del responsabile dell'unità navale, per meglio garantire le condizioni di sicurezza;
- carta nautica della zona con l'esatta indicazione della località di immersione in atto, di facile ed immediata consultazione per tutti coloro i quali si trovino a bordo.

ARTICOLO A.4 **REQUISITI DELL'ACCOMPAGNATORE PER IMMERSIONI SUBACQUEE**

L'accompagnatore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Imprese/Associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta.

Ogni accompagnatore non può guidare nell'immersione più di **n. 5 (cinque) subacquei simultaneamente quando si operi con buona visibilità e non più di 2 (due) subacquei nel caso di scarsa visibilità in immersione o di immersione in periodo notturno** e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi; in caso di brevetti di diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore.

ARTICOLO A.5 **ANCORAGGIO E PRESIDIO DELL'UNITA' APPOGGIO**

In caso di immersione con unità navale d'appoggio ancorata, l'ancoraggio dell'unità dovrà essere realizzato in maniera tale da poter essere "filato per occhio" in emergenza; in tale circostanza

il punto di ormeggio dovrà essere segnalato in superficie con un galleggiante (grippiale costituito anche da un parabordo).

Durante l'immersione l'unità navale dovrà sempre essere presidiata da una persona capace di manovrare, effettuare eventuali comunicazioni d'emergenza nonché prestare eventuale assistenza.

ARTICOLO A.6

SEGNALAMENTI DIURNI E NOTTURNI

Oltre ai prescritti segnali di fonda, se previsti in relazione alla lunghezza, l'unità deve mostrare:

- durante il giorno:
 - una bandiera di colore rosso con diagonale bianca;
 - in aggiunta ai segnali di cui sopra, la Associazione/Impresa/Società/Circolo sportivo ha facoltà di utilizzare un pallone per segnalazione di subacqueo ancorato nella zona di cui avviene l'immersione (pallone rosso con sovrastante bandiera rossa con striscia diagonale bianca);
- di notte:
 - una luce lampeggiante gialla visibile, a giro d'orizzonte, a non meno di 300 metri di distanza.

Tutti gli operatori subacquei devono, comunque, operare entro i 50 (cinquanta) metri dai segnali sopra detti (bandiera su imbarcazione, pallone regolamentare).

ARTICOLO A.7

IMMERSIONI PER IL CONSEGUIMENTO DI BREVETTI

Nel caso di immersioni subacquee organizzate da Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese per le prove di conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le modalità stabilite dalle Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute. Per tali immersioni, il sodalizio organizzatore dovrà far pervenire alla Capitaneria di Porto di Venezia- Sezione tecnica e difesa portuale, almeno 12 (dodici) ore prima dell'evento a mezzo fax (al n. 041 2405730) , una informativa (come da allegato B) riportante:

- data, ora e luogo dell'immersione;
- numero dei partecipanti;
- nominativo dell'istruttore responsabile e degli eventuali assistenti;
- unità navale utilizzata;
- modalità operative.

PARTE B- IMMERSIONI GUIDATE SENZA SUPPORTO DI UNITA' NAVALI

ARTICOLO B.1

GENERALITA'

Nelle acque del Circondario Marittimo di Venezia l'effettuazione a fini turistico/sportivi di attività subacquee organizzate (immersioni guidate con accompagnatore), svolte senza il supporto di unità navali, è consentito esclusivamente a Società / Circoli Sportivi /Associazioni /Imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.

Le attrezzature/apparecchiature per le immersioni messe a disposizione dalla Società/Associazione agli allievi ed ai subacquei già brevettati, dovranno essere in perfetto stato di conservazione e funzionamento, esse dovranno altresì corrispondere ad ogni norma pertinente in materia di sicurezza con completa e diretta responsabilità del titolare/rappresentante legale in caso di inadempimento.

Lo svolgimento pratico delle immersioni in mare dovrà avvenire in condizioni meteomarine favorevoli ed adeguate al livello di preparazione dei partecipanti, secondo una valutazione di cui si renderà garante e responsabile il titolare/rappresentante legale dell'ente organizzatore, o il

responsabile dell'attività da questi nominato, congiuntamente all'istruttore, se persona diversa, nel caso di attività didattica, ed alla guida ambientale nel corso di escursioni.

Resta inteso che è facoltà dell'Autorità Marittima disporre l'immediata interruzione di attività didattiche e/o escursionistiche, a proprio insindacabile giudizio, qualora si determinino situazioni tali per cui l'attività stessa sia considerabile, per qualsiasi motivo, a rischio.

Durante lo svolgimento delle immersioni in mare, il responsabile dell'immersione dovrà essere coadiuvato da altro personale nel numero e con le qualifiche previste dalla normativa delle citate Federazioni/Associazioni/Agenzie, purché in regola, con la Società/Associazione, sotto ogni aspetto assicurativo, fiscale e previdenziale.

Per la pratica dell'attività di immersione di gruppo, è fatto obbligo che gli interessati dispongano di due erogatori distinti (o sistemi equivalenti in grado di garantire costantemente l'erogazione), di un giubbotto ad assetto idrostatico variabile e di strumentazione idonea alla misurazione del tempo, della profondità e della pressione residua di aria contenuta nelle bombole, nonché di frusta di collegamento al giubbotto ad assetto variabile (jacket).

ARTICOLO B.2

OBBLIGO E TENUTA DI DOCUMENTAZIONE ED ALTRI ADEMPIMENTI

Ad integrazione della documentazione e delle autorizzazioni, eventualmente previste dalla normativa di settore, il responsabile dell'attività dovrà osservare tutte le prescrizioni contenute nel precedente Art. A.2.

ARTICOLO B.3

DOTAZIONI DI SICUREZZA

Durante le immersioni dovranno le dotazioni di sicurezza dovranno essere integrate almeno con:

- apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola da almeno 7 (sette) litri, ovvero con bombola di almeno 3 (tre) litri se munita con erogatore a domanda ovvero con sistemi analoghi omologati;
- mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso;
- tabella riportante i numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali, Centri Iperbarici, ecc.) conforme all'allegato A del presente Regolamento;
- cassetta di pronto soccorso riportante quanto indicato nella tabella B del D.M. N. 279 del 25.05.1988;

ARTICOLO B.4

ACCOMPAGNATORE E SUBACQUEI GUIDATI

L'accompagnatore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Imprese/Associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta. Ogni accompagnatore non può guidare nell'immersione **più di 3 (tre) subacquei** simultaneamente e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi; in caso di brevetti di diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore.

Nel caso di scarsa visibilità in immersione o di immersione in periodo notturno, il numero dei subacquei guidati deve essere opportunamente ridotto sotto la diretta responsabilità dell'accompagnatore, in modo da consentire sempre il controllo e la supervisione dei subacquei guidati da parte dello stesso.

ARTICOLO B.5

SEGNALAMENTI DIURNI E NOTTURNI

Nelle immersioni diurne il responsabile dell'immersione ha l'obbligo di provvedere al segnalamento con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a una distanza non inferiore a 300 (trecento) metri.

I subacquei partecipanti all'immersione devono operare entro un raggio di 50 (cinquanta) metri dalla verticale del segnale sopraddetto.

Nelle immersioni notturne il segnale è costituito dal pallone galleggiante diurno sulla cui asta sia installata una luce lampeggiante gialla visibile a giro d'orizzonte a non meno di 300 (trecento) metri di distanza.

ARTICOLO B.6

IMMERSIONI PER IL CONSEGUIMENTO DI BREVETTI

Nel caso di immersioni subacquee organizzate da Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese per le prove di conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le modalità stabilite dalle Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute.

Per tale immersioni, il sodalizio organizzatore dovrà far pervenire alla Capitaneria di Porto di Venezia – Sezione tecnica e difesa portuale , almeno 3 (tre) giorni prima dell'evento anche a mezzo fax, una informativa riportante:

- data, ora e luogo dell'immersione;
- numero dei partecipanti;
- nominativo dell'istruttore responsabile e degli eventuali assistenti;
- modalità operative.

PARTE C - ATTIVITÀ SUBACQUEA SVOLTA IN FORMA PRIVATA

ARTICOLO C.1

Nelle immersioni diurne il subacqueo ha l'obbligo di segnalarsi con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a una distanza non inferiore a 300 (trecento) metri. Se il subacqueo in immersione è accompagnato da mezzo nautico d'appoggio, la bandiera rossa con striscia diagonale bianca, ovvero la luce lampeggiante gialla nel caso di immersione notturna, dovranno essere issati sul mezzo nautico con le modalità di cui al precedente articolo A.6.

Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 (cinquanta) metri dalla verticale del mezzo nautico d'appoggio o del pallone galleggiante portante la bandiera di segnalazione.

Nelle immersioni notturne il segnale è costituito dal pallone galleggiante diurno sulla cui asta sia installata una luce lampeggiante gialla visibile a giro d'orizzonte a non meno di 300 (trecento) metri di distanza.

Nel caso di immersione di gruppo con più subacquei, è sufficiente un solo segnale a condizione che i subacquei del medesimo gruppo operino tutti entro il raggio di 50 (cinquanta) metri dalla verticale del segnale.

Per la pratica dell'attività di immersione svolta in forma privata, è fatto obbligo che gli interessati dispongano di due erogatori distinti (o sistemi equivalenti in grado di garantire costantemente l'erogazione), di un giubbotto ad assetto idrostatico variabile e di strumentazione idonea alla misurazione del tempo, della profondità e della pressione residua di aria contenuta nelle bombole, nonché di frusta di collegamento al giubbotto ad assetto variabile (jacket).

Se ci si avvale di barca di appoggio, la stessa dovrà tenere i dovuti segnalamenti accesi, con le modalità di cui al precedente articolo A.6, ed essere munito di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in caso di necessità. A bordo dovrà esservi persona capace di manovrare, effettuare eventuali comunicazioni d'emergenza nonché prestare eventuale assistenza.

PARTE D – IMMERSIONI AVENTI FINALITA' SCIENTIFICA

ARTICOLO D.1

L'esercizio di attività subacquee aventi finalità scientifica dovrà soddisfare le norme di sicurezza di cui alla presente Ordinanza, a seconda delle modalità di effettuazione.

A cura dell'Ente organizzatore dovranno essere comunicate, anche via fax, alla Capitaneria di Porto di Venezia – Sezione tecnica e difesa portuale, con almeno 7 (sette) giorni di preavviso, le seguenti informazioni:

- denominazione e recapito dell'Ente organizzatore;
- finalità delle attività che si intendono svolgere;
- relazione tecnica sulle predette attività, con particolare riferimento al tipo di apparecchiature eventualmente impiegate;
- copia dei documenti dei mezzi nautici d'appoggio eventualmente impiegati;
- aree interessate dalle attività;
- giorni ed orari delle attività;
- numero dei partecipanti;
- dichiarazione, a cura del rappresentante legale dell'Ente organizzatore o di persona alla quale è stata appositamente delegata la responsabilità dell'attività, che tutti i partecipanti sono in possesso delle previste abilitazioni/titoli e coperti da polizza assicurativa in corso di validità;
- nominativo e recapito del Responsabile delle attività.

La Capitaneria di Porto di Venezia potrà, in relazione alle attività di cui alla presente parte, richiedere integrazioni documentali ovvero emanare ulteriori provvedimenti finalizzati a salvaguardare la sicurezza della navigazione e delle attività di cui sopra.

PARTE E - DIVIETI

ARTICOLO E.1

L'esercizio di attività subacquee è vietato:

- a distanza inferiore a metri 200 (duecento) dagli impianti fissi da pesca, dalle reti da posta e dalle aree di cantiere;
- a distanza inferiore a metri 200 (duecento) dalle navi mercantili e a metri 300 (trecento) dalle navi militari di qualsiasi nazionalità ancorate fuori dai porti;
- all'interno dei porti, nelle zone di mare di regolare transito delle navi per l'uscita e l'entrata nei porti e per l'ancoraggio, stabilite con apposita Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo;
- nelle zone di mare interdette alla balneazione e, più in generale, alla navigazione.

ARTICOLO E.2

In prossimità dei segnali di cui agli articoli A.6, B.5 e C.1, le unità in transito, devono moderare la velocità e mantenersi a una distanza non inferiore a 100 (cento) metri dai segnali indicanti attività subacquee in corso.

PARTE F – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' SUBACQUEE EFFETTUATE NELLE AREE RICADENTI NEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI VENEZIA DELLA ZONA DI TUTELA BIOLOGICA DENOMINATA "TEGNUE DI CHIOGGIA"(ISTITUITA CON DECRETO MINISTERIALE 5 AGOSTO 2002).

ARTICOLO F.1

Ai fini dell'attività subacquea ludico/diportistica o scientifica, la fruizione delle aree della Zona di Tutela Biologica denominata "Tegnue di Chioggia", ricadenti nell'ambito di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Venezia, è libera a condizione che tali attività siano compatibili con la tutela delle specie viventi in esse presenti e la conservazione dei fondali.

Per la fruizione delle predette aree vanno osservate, in via temporanea e sperimentale, le prescrizioni di seguito dettate, oltre ai divieti ed a quanto già stabilito con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 5 agosto 2002;

Le seguenti prescrizioni sono vincolate alla validità del Decreto sopraindicato:

All'interno delle predette aree:

- è vietato l'ancoraggio a qualunque unità;
- le immersioni subacquee dovranno svolgersi secondo le prescrizioni contenute nella precedente PARTE A (IMMERSIONI GUIDATE CON SUPPORTO DI UNITA' NAVALI) o PARTE C (ATTIVITÀ SUBACQUEA SVOLTA IN FORMA PRIVATA), ovvero in caso di indagini a carattere scientifico, con le modalità prescritte nella precedente PARTE D (IMMERSIONI AVENTI FINALITÀ SCIENTIFICA);
- le unità che raggiungono le predette aree, dovranno ormeggiarsi alle boe per non più di n. 2 (due) unità contemporaneamente per ogni boa ed, una volta ormeggiate, dovranno sostare con i motori spenti fino a quando vi sono subacquei in immersione;
- l'ormeggio alle boe è consentito a chiunque, e non può protrarsi oltre il tempo necessario per lo svolgimento dell'immersione ed il rientro in barca di tutti i subacquei;
- le unità in transito o che attendono di ormeggiare alla boe dovranno mantenersi ad una distanza di almeno 100 (cento) metri dalle boe;
- le immersioni nelle predette aree sono consentite partendo esclusivamente dalle boe di ormeggio;

Nelle aree sopra individuate è sempre vietato:

- inquinare con immissione di qualsiasi genere di rifiuti;
- danneggiare, rimuovere o asportare gli organismi marini e le rocce;
- rimuovere o recare danno alle sagole guida che segnalano i percorsi di sicurezza, nonché alle eventuali attrezzature/strumenti di ricerca/sperimentazione presenti.

Venezia, lì 29/08/2006

**F.to IL COMANDANTE
C.A.(CP) Stefano VIGNANI**

Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza n. 106/06 in data 29/08/2006

ALLEGATO "A"

TABELLA DEI NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

NUMERO BLU EMERGENZE IN MARE (H24)

1530

Le chiamate al numero blu 1530 effettuate da telefonici cellulari si attestano alla centrale operativa della Guardia Costiera a Roma, che provvede al collegamento con il centro di soccorso più vicino. Occorre pertanto specificare sempre la posizione e la città più vicina per un rapido intervento (la chiamata e' gratuita per l'utente).

- | | |
|--|--------------------|
| ➤ IX°M.R.S.C. VENEZIA (CENTRO SECONDARIO DI SOCCORSO IN MARE - GUARDIA COSTIERA) (H24) | 041.2405745 |
| ➤ CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA(H24) | 041.2405711 |
| ➤ CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA | 041.5508211 |
| ➤ UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO CAORLE | 0421.211630 |
| ➤ UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO JESOLO | 041.968962 |
|
 | |
| • SUEM EMERGENZA SANITARIA (H24) | 118 |
|
 | |
| • CENTRALE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO (H24) | 115 |
|
 | |
| • CAMERA IPERBARICA VENEZIA MARGHERA | 041.5381182 |
| • CAMERA IPERBARICA PADOVA | 049.8070843 |

Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza n. 106/06 in data 29/08/2006

ALLEGATO "B"

DA INVIARE ALLA SALA OPERATIVA IX MRSC VENEZIA (FAX 041 2405730)

IMMERSIONE SUBACQUEA PER CONSEGUIMENTO BREVETTI

SOCIETÀ /CIRCOLO SPORTIVO/ASSOCIAZIONE/IMPRESA

.....

Data e ora prevista immersione	
Luogo	
Numero dei partecipanti	
nominativo istruttore/i responsabile/i ed eventuali assistenti	
unita ' navale utilizzata	
modalità operative	

firma